

**Edizione di venerdì 11 Ottobre 2019**

## **ACCERTAMENTO**

**Le indagini finanziarie sui conti correnti intestati a terzi**

di **Angelo Ginex**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Crediti prescritti: la difficile deduzione fiscale della perdita**

di **Fabio Landuzzi**

## **AGEVOLAZIONI**

**Le agevolazioni per i grandi progetti di R&S – I° parte**

di **Debora Reverberi**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**L'imponibilità Irap dei contributi nel metodo da bilancio**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **AGEVOLAZIONI**

**Scaffalature dei magazzini automatizzati iper ammortizzabili**

di **Sandro Cerato**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**La cooperativa e la revisione: un efficace controllo interno e la collaborazione col revisore ottimizzano i tempi e assicurano risultati positivi**

di **Sebastiano Patanè**

## ACCERTAMENTO

---

### ***Le indagini finanziarie sui conti correnti intestati a terzi***

di Angelo Ginex

L'accertamento da **indagini finanziarie** è una particolare procedura che consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati sui **rapporti intrattenuti** e sulle **operazioni finanziarie** poste in essere dai contribuenti con gli intermediari finanziari, al fine di individuare movimentazioni che, se **non** opportunamente **giustificate** dal contribuente, vengono contestate quali maggiori **ricavi o compensi**.

Più nel dettaglio, l'esame dei conti correnti bancari del contribuente consente il rinvenimento di **movimentazioni** che non trovano riscontro nella contabilità del contribuente, così fornendo elementi idonei a procedere ad una **rettifica** sia di tipo **analitico** che di tipo **induttivo**, a meno che questi non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

Peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha **facoltà di controllare** ogni movimentazione finanziaria anche nella ipotesi in cui il titolare del conto corrente oggetto di indagine non coincida con il contribuente sottoposto a verifica, con la conseguenza che l'indagine finanziaria può essere estesa a **conti correnti intestati a soggetti terzi**.

A tal proposito, si rileva che, dopo un primo periodo di pronunce discordanti, sembra ormai prevalere l'orientamento secondo cui **l'estensione dell'indagine** sui conti correnti dei terzi può diventare quasi **automatica** nel caso in cui questi siano intestati a **persone riconducibili al contribuente**, come suoi parenti o soci ([Cass. 26.6.2009 n. 15172](#) e [Cass. 7.9.2007 n. 18868](#)), e ciò ancor più ove il contribuente sia munito di **delega ad operare sul conto**.

Proprio in tale contesto si inserisce la recente [sentenza n. 23859 del 25.09.2019](#), nella quale la **Corte di Cassazione** ha affermato che **non** sono **referibili** al contribuente sottoposto a verifica le **operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali** dal medesimo partecipate, dacché, in mancanza di una presunzione legale, è consentito sostenere che siano **referibili alla società** verificata le **operazioni sui conti correnti intestati all'amministratore o al socio**, ma non anche che siano riferibili a questi soggetti le **movimentazioni sui conti correnti intestati alla società**.

Nel caso di specie, il contribuente impugnava un **avviso di accertamento**, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un **maggior reddito di lavoro dipendente**, sulla base di indagini finanziarie sui conti correnti intestati a terzi. A seguito di rigetto, questi proponeva appello dinanzi alla CTR Lombardia, che accoglieva parzialmente il gravame.

Pertanto, il contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), in quanto l'Amministrazione finanziaria **non** aveva provato la **riconducibilità** dei conti correnti oggetto di indagine alla sua persona.

Ebbene, la Suprema Corte, in accoglimento di tale doglianza, ha rammentato innanzitutto che: *«In tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari, devono ritenersi **legittime le indagini finanziarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica**, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto sia l'articolo 32 D.P.R. 600/1973, che l'articolo 51 D.P.R. 633/1972, autorizzano l'Ufficio a procedere ad accertamento anche attraverso indagini su **conti correnti bancari formalmente intestati a terzi**, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel **rapporto familiare**, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti»*.

Ciò posto, essa ha però osservato che, nel caso di specie, la CTR Lombardia si è **uniformata solo parzialmente** a tale principio di diritto, dacché, pur avendo giustamente ritenuto operante la presunzione di riferibilità al contribuente delle operazioni bancarie sul conto intestato alla moglie (in considerazione dello stretto vincolo familiare tra il soggetto verificato e la formale intestataria del conto), essa ha **errato** nell'affermare che fossero **riferibili** al contribuente anche le operazioni sui **conti correnti intestati alle società di capitali**.

Quindi, ne consegue che, in caso di operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali, secondo i giudici di legittimità, non opera alcun meccanismo presuntivo, per cui **non** è consentito sostenere che tali **movimentazioni** siano **riferibili** al contribuente.

Sulla base di quest'ordine di ragioni, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso** proposto dal contribuente, con conseguente **cassazione** della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie.



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO**

Scopri le sedi in programmazione >

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Crediti prescritti: la difficile deduzione fiscale della perdita***

di **Fabio Landuzzi**

Il **Principio contabile Oic 15**, ai par. 71 e 72, dispone che la società **cancella il credito dal bilancio** quando, in prima ipotesi, i **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito **si estinguono**; una delle cause di estinzione dei diritti contrattuali può essere la **prescrizione del credito**, fattispecie che si presenta tutt'altro che infrequentemente, in particolare modo nei rapporti con **soggetti esteri** relativi a contratti che, secondo il diritto internazionale, sono **regolati dalle leggi locali**, le quali possono disporre **termini di prescrizione assai più brevi** di quelli di norma previsti dal nostro ordinamento.

Il tema è di sicura rilevanza fiscale, in quanto la cancellazione del credito dal bilancio, correttamente eseguita in ossequio al sopra citato Oic 15, in forza del **principio di derivazione rafforzata** ed in assenza di qualsivoglia elemento meramente valutativo, dovrebbe autorizzare a concludere per la piena **rilevanza fiscale della perdita**.

La posizione assunta al riguardo dall'**Amministrazione Finanziaria** è tuttavia sempre stata assai più **restrittiva**; in particolare, nella [circolare 26/E/2013](#) è stato affermato che la prescrizione del diritto alla esazione del credito ha sì come effetto quello di **"cristallizzare la perdita e di renderla definitiva"** ma ciò non farebbe comunque venire meno il potere dell'Amministrazione di **"contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale"**.

In altri termini, la posizione dell'Amministrazione sembra, da una parte, riconoscere che in linea di principio la prescrizione del credito costituisce un **elemento certo e preciso di perdita** dello stesso ma, dall'altra parte, se sottesa alla prescrizione vi è una **inattività del creditore**, si dovranno guardare ai **fatti specifici** ed alle **circostanze del caso** per accertare che essa non sia espressione di una **"volontà liberale"** del creditore stesso.

Questi principi sono stati ribaditi nella [risposta all'istanza di interpello n. 197 del 2019](#), in cui il creditore vantava **crediti verso imprese estere** i quali, dopo la manifestazione dell'incaglio, erano stati oggetto solamente di **iniziative commerciali informali, senza l'affidamento al recupero legale** e senza l'intervento di **atti formali** che potessero interrompere la decorrenza del **termine di prescrizione** del relativo diritto alla esazione, peraltro soggetto, nell'ordinamento locale, applicabile al caso di specie, ad un periodo assai più breve di quello di norma applicabile secondo la legge italiana.

La società istante aveva motivato tale comportamento in ragione del fatto che si volevano **preservare buone relazioni** con la controparte, tenuto conto della sua rilevanza, e così si era deciso di evitare l'attivazione di **formalità scritte**.

La conclusione a cui è giunta l'Amministrazione nel caso di specie è stata quella di **negare il riconoscimento della deducibilità della perdita su crediti** rilevata nel bilancio d'esercizio, eccependo che il **comportamento inerte** della società rispetto alla riscossione dei crediti sarebbe stato espressivo di una "**volontà liberale**", sancendo così la non deducibilità fiscale del componente negativo ai sensi dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#).

La conclusione, secondo l'Amministrazione, sarebbe stata diversa qualora la società fosse stata in grado di **dimostrare l'insolvenza del debitore**, poiché in questa circostanza verrebbe meno ogni sotteso intento liberale alla inattività del creditore.

La posizione, confermata in questa più recente pubblicazione dell'Amministrazione finanziaria, appare quindi **molto rigida** riguardo alla fattispecie in esame, e anche un po' lontana dalla **dinamica reale dell'attività dell'impresa**, in cui non di rado alcune scelte imprenditoriali possono essere motivate non da spirito di liberalità, che dovrebbe essere estraneo alla figura dell'imprenditore commerciale, bensì da una ricerca di un **vantaggio indiretto**, magari relazionale, anche a **sacrificio immediato della profittabilità** di un affare, ma volto nel tempo a consentire un recupero adeguato e quindi anche alla **realizzazione futura di maggiori profitti**.

Il rischio è che, estremizzando la posizione che deriva dalla prassi amministrativa succitata, si arrivi poi in concreto a **rendere di fatto mai deducibili fiscalmente** le perdite che derivano da **crediti prescritti** a cui, giocoforza, è sempre in parte sottesa una **quantomeno parziale inattività** protratta del creditore, senza che ciò debba necessariamente esprimere né una **patologia** e tantomeno uno **spirito di liberalità** verso soggetti terzi.

*Special Event*

**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE  
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le agevolazioni per i grandi progetti di R&S – I° parte***

di **Debora Reverberi**

A favore delle **imprese che intraprendono grandi progetti di R&S** sono previste agevolazioni con una dotazione finanziaria complessiva di **519 milioni di euro**.

Le risorse finanziarie stanziare sono destinate ai seguenti **due bandi**:

- **grandi progetti di R&S nelle aree tecnologiche “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”** coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, a cui sono assegnate risorse pari a 190 milioni di euro, di cui 140 milioni di euro, diversamente destinati ai 4 settori applicativi, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e di cui 50 milioni di euro dedicati alle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
- **grandi progetti di R&S nei settori “Agenda digitale” e “Industria sostenibile”**, con particolare attenzione alla riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, a cui sono assegnate risorse pari a 329 milioni di euro.

**Questo contributo si concentra sul primo bando**, esponendone i tratti essenziali.

**Il bando grandi progetti di R&S nelle aree tecnologiche “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”** consiste in una **nuova agevolazione di natura negoziale**, disciplinata rispettivamente dal [D.M. 05.03.2018](#), dal [Decreto Direttoriale 27.09.2018](#), dal [D.M. 02.08.2019](#) e dal [Decreto Direttoriale 02.10.2019](#), a favore di progetti di R&S realizzati nell’ambito di “Accordi per l’innovazione” sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate, nell’ambito delle seguenti **aree tecnologiche** della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione Europea ad aprile 2016:

- **Fabbrica intelligente**
- **Agrifood**
- **Scienze della vita**
- **Calcolo ad alte prestazioni.**

Finalità dell’incentivo è **sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative** nei sopra elencati settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

L’intervento costituisce la **prosecuzione della strategia attuata attraverso lo strumento degli**

**Accordi per l'innovazione**, di cui al [D.M. 05.03.2018](#).

Di seguito si riepilogano i **tratti essenziali dell'agevolazione**:

<b>Ambito applicativo soggettivo</b>	<b>Imprese di qualsiasi dimensione, non sottoposte a procedure concorsuali, che esercitano le attività di cui all'articolo 2195, n. 1, 3 e 5, cod. civ.:</b>
--------------------------------------	--

- attività industriali;
- attività agroindustriali;
- attività artigiane;
- attività di servizi all'industria.

**Centri di ricerca**, che esercitano le attività di cui all'**articolo 2135 cod. civ.**, per i soli **progetti congiunti del settore applicativo “Agrifood”** e previo rispetto dei requisiti previsti dall'**articolo 3, comma 4, Decreto Direttoriale 27.09.2018**, ivi inclusi la **costituzione in forma societaria e l'adozione della contabilità ordinaria**.

<b>Ambito applicativo oggettivo</b>	Progetti di <b>ricerca industriale e sviluppo sperimentale</b> finalizzati alla realizzazione di <b>nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o servizi esistenti</b> , tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KET – <i>Key Enabling Technology</i> ) nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente:
-------------------------------------	---

**Fabbrica intelligente** Soluzioni tecnologiche destinate all'**ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale**, alla gestione integrata della logistica in rete, alle tecnologie di produzione di prodotti realizzati con **nuovi materiali, alla mecatronica, alla robotica, all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione** (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche.

**Agrifood** Soluzioni tecnologiche per la **produzione, la conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi**, relative ai comparti produttivi riconducibili all'agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all'industria del legno, all'industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all'industria meccano-alimentare, del *packaging* e dei materiali per il confezionamento.

**Scienze della vita** Le discipline rivolte allo **studio della materia e delle specie viventi**, dai livelli elementari agli organismi superiori, all'uomo, agli animali, alle piante.

**Calcolo ad alte prestazioni** **Tecnologie e metodologie di calcolo parallelo e distribuito fino alle scale estreme**, ambienti di sviluppo necessari a supportare l'uso scientifico e industriale di queste tecnologie, applicazioni scientifiche e industriali in tutti i settori di interesse (scienze naturali, ingegneria e discipline umanistiche) sia in ambito di calcolo scientifico che *datacentric*, piattaforme di calcolo atte a



supportare la verifica dei metodi, lo sviluppo dei prototipi e l'operatività delle applicazioni.

**Costi  
ammissibili**

**Sono ammissibili i costi** delle seguenti risorse, con distinguo tra attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:

- personale interno,
- spese generali,
- strumenti ed attrezzature,
- consulenze,
- beni immateriali,
- materiali e forniture.



Master di specializzazione

**CORSO PRATICO - OPERATIVO PER LA GESTIONE  
DELLE AZIENDE AGRICOLE**

Scopri le sedi in programmazione >



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***L'imponibilità Irap dei contributi nel metodo da bilancio***

di **Alessandro Bonuzzi**

Ai fini fiscali, e quindi anche ai fini **Irap**, i contributi possono essere classificati in **due grande famiglie**, ossia i **contributi spettanti in base a contratto** e i **contributi spettanti a norma di legge**.

All'interno di queste due macro categorie opera un'ulteriore distinzione in ragione della **natura** del contributo; vi sono, infatti, i contributi **in conto esercizio**, **in conto impianti** e **in conto capitale**.

In linea generale, i **contributi spettanti in base a norma di legge**, quale che ne sia la natura, sono sempre destinati a **concorrere** alla formazione della base imponibile del tributo regionale delle imprese che la determinano secondo il cosiddetto **metodo da bilancio**, ex [articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#). Ciò **indipendentemente** dal trattamento a loro riservato ai fini delle **imposte sul reddito**.

Tuttavia, per espressa previsione normativa, **in deroga** alla regola generale di imponibilità, sono **esclusi** dall'Irap i contributi **correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione**.

Su tale aspetto, e, in particolare, in relazione al concetto di **correlazione** con oneri indeducibili, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare, da ultimo con la [risposta all'istanza di interpello n. 238/2019](#), che *"la correlazione richiesta dalla norma deve essere **diretta** e tale da **individuare e vincolare in modo preciso ed inequivocabile la destinazione del contributo erogato. Deve sussistere cioè un rapporto – nesso logico – reso esplicito dalla legge istitutiva tra la somma erogata a titolo di contributo e il corrispondente componente negativo**".*

Tipicamente, la correlazione con componenti negativi indeducibili si verifica nel caso dei **contributi in conto interessi**, volti a ridurre l'impatto degli oneri finanziari derivanti da debiti finanziari.

Inoltre, va altresì considerato che, per effetto dell'**interpretazione autentica** fornita dal comma 2-*quinq*ues dell'[articolo 3 D.L. 209/2002](#), **non concorrono** alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive i **contributi** la cui **esclusione** è prevista:

- dalle **singole leggi istitutive** ovvero
- da **altre disposizioni di carattere speciale**.

L'[articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#), invece, nulla prevede con riferimento ai **contributi spettanti in**

**base a contratto**, ossia che derivano da rapporti contrattuali tra soggetti privati.

Ne consegue che, in ossequio al principio di **derivazione** dal bilancio, tali contributi risultano imponibili ai fini Irap se **correttamente rilevati** in una delle **voci di conto economico rilevanti** per la **determinazione** dell'imposta. Trattasi delle voci riconducibili alla gestione **caratteristica** e **accessoria** dell'impresa, dovendo altresì essere ivi compresi tutti i componenti derivanti da fatti o operazioni **straordinarie**.

Sotto il profilo della corretta **imputazione temporale**, la distinzione tra contributi spettanti a norma di legge o in base a contratto **perde di significato**; inoltre, si noti che continua a non assumere rilevanza, come accade ai fini dell'imponibilità, la diversificazione basata sulla **natura** del contributo.

In ogni caso, infatti, i contributi concorrono alla formazione della base imponibile Irap secondo il **criterio della competenza**. Dunque, il **principio di derivazione** dei dati dal bilancio la fa da padrone.

Il principio di cassa **non** si applica neppure per i **contributi in conto capitale**, sebbene questi, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, siano tassati nel periodo d'imposta in cui avviene l'**incasso** oppure, a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d'imposta di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto (ex [articolo 88, lettera b\), comma 3, Tuir](#)).

Per individuare il **periodo d'imposta di competenza**, con riferimento ai **contributi spettanti a norma di legge**, occorre avere riguardo al momento in cui si verifica la certezza giuridica della spettanza del **contributo**, mentre, per i **contributi spettanti in base a contratto**, rilevano le condizioni di **maturazione** indicate nell'accordo.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Scaffalature dei magazzini automatizzati iper ammortizzabili***

di **Sandro Cerato**

La **maggiorazione dell'iper ammortamento** relativa alle scaffalature del magazzino autoportante deve essere ripartita lungo la durata dell'ammortamento dell'immobile, trattandosi di un elemento avente una funzione immobiliare.

È quanto precisato nella [risposta n. 408](#) dell'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza di interpello presentata da una società che, nel corso del 2018, ha effettuato (con interconnessione ed entrata in funzione nello stesso anno) un **investimento consistente in un magazzino automatizzato per lo stoccaggio dei prodotti**.

Il magazzino in questione è formato da una **componente impiantistica** e dalle **scaffalature portanti** che concorrono alla determinazione della stima catastale dell'immobile.

La società istante, in linea con le norme vigenti al momento di effettuazione dell'**investimento** ha tenuto conto, ai fini dell'agevolazione dell'iper ammortamento, solamente della **parte di costo riferita alla componente impiantistica**, e **non anche del costo riferito alle scaffalature**.

E ciò in quanto la [risoluzione 62/E/2018](#) aveva precisato che **rientrano nell'agevolazione "le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale (...)"**.

Successivamente, con il **D.L. 135/2018** è stato precisato che, ai soli fini della disciplina dell'iper ammortamento, *"il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, (...), **si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato**"*.

La società istante, alla luce della descritta situazione, chiede all'Agenzia delle entrate se la norma citata abbia **natura interpretativa** e, come tale, possa essere **applicata retroattivamente** anche per gli investimenti del 2018, ed in caso affermativo se sia necessaria una **modifica della perizia già presentata**.

Infine, si chiede se il **costo della scaffalatura** sia agevolabile nel periodo di durata dell'ammortamento del magazzino, ovvero in funzione della **durata dell'ammortamento dell'immobile**, vista la rilevanza di detti componenti ai fini della stima catastale del bene.

L'Agenzia delle entrate, **dopo aver ripercorso l'iter normativo** dell'iper ammortamento per quanto riguarda i beni in questione, ritiene in primo luogo che, per effetto dell'[articolo 3-quater, comma 4, D.L. 135/2018](#), **il costo agevolabile comprenda non solo quella riferita al magazzino autoportante**, ma anche quella relativa alle **scaffalature**.

Tuttavia, poiché la citata legge si riferisce al solo iper ammortamento, la parte di costo riferita alle scaffalature, quale componente "immobiliare", deve essere **ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento** dell'immobile.

Resta fermo che la **componente "mobiliare"** è invece agevolabile in base alla **durata del periodo di ammortamento** riferito all'impianto.

Per quanto riguarda invece la perizia giurata del tecnico abilitato, l'Agenzia precisa che, poiché la norma di interpretazione autentica in precedenza citata ha inciso essenzialmente sulla **determinazione del costo agevolabile e non sulla corretta classificazione dell'investimento ai fini dell'iper ammortamento** (rientrante nell'[allegato A](#) alla L. 232/2016), **non si rende necessario procedere alla redazione di una nuova perizia giurata**, essendo sufficiente allegare alla precedente perizia una dichiarazione resa dal legale rappresentante (redatta ai sensi del **D.P.R. 445/2000**) in cui è indicato il costo attribuibile alla scaffalatura asservita all'impianto di movimentazione.



Seminario di specializzazione

**LE VALUTAZIONI DOPO L'INTRODUZIONE DEI PIV:  
DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

Scopri le sedi in programmazione >

## RASSEGNA RIVISTE

---

### ***La cooperativa e la revisione: un efficace controllo interno e la collaborazione col revisore ottimizzano i tempi e assicurano risultati positivi***

di **Sebastiano Patanè**

**Articolo tratto da “Cooperative e dintorni n. 21/2019?”**

Nel presente articolo si sviluppano i vari aspetti dell'essere socio di una cooperativa. Dopo un'attenta analisi della figura del socio, con riferimento alle fasi della “vita sociale”, dalla sua ammissione alla conclusione del rapporto societario, vengono esaminate in dettaglio le principali categorie di soci. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

**Segue il SOMMARIO di “Cooperative e dintorni n. 21/2019?”**

#### **La disciplina delle cooperative**

“La figura del socio di cooperativa: le principali categorie di soci” di Sebastiano Patanè

“La cooperazione di comunità ha scopi mutualistici di prossimità” di Enrico Maria Lovaglio

“Lo stato di crisi della cooperativa: limiti alla derogabilità *in pejus* del trattamento retributivo del socio” di Marco Bellumore

“L'impatto della nuova formulazione dell'articolo 2086 cod. civ. sulle società cooperative” di Laura Iacone

“Lo scioglimento della società cooperativa” di Silvana Lentini

#### **La disciplina della revisione cooperativa**

“La cooperativa e la revisione: un efficace controllo interno e la collaborazione col revisore ottimizzano i tempi e assicurano risultati positivi” di Sebastiano Patanè

## La società cooperativa nel mondo

“Le cooperative in Svezia” di Valerio Mosconi

## Gli enti mutualistici

“L’assistenza sanitaria integrativa per le cooperative sociali attuata da società di mutuo soccorso” di Romano Mosconi



### COOPERATIVE E DINTORNI

La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

**IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4%** anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



**ABBONATI ORA**